

COMUNE DI OLLOLA
 Prot. n. 2202 del 18/10/2011
 Ordinanza n. 29

PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA DI SEQUESTRO E ABBATTIMENTO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. N. 3 dalla quale risulta che nell'allevamento avicolo: Codice Aziendale IT056MU033, ubicato nella località - MAMIRRA del territorio del comune di OLLOLA e di cui è proprietario e/o conduttore il Sig. GHISU MARIA LAURA nata/a NUORO il 24-07-1984 e residente a OLLOLA in Via FA LONO 4048, che è stata confermata la presenza di salmonella TYPHIMURIUM;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
 Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche;
 Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 che stabilisce misure di lotta contro l'afra epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
 Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afra epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
 Vista la decisione 2007/848/CE della Commissione dell'11 dicembre 2007, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole della specie Gallus Gallus;
 Vista la decisione 2007/782/CE della Commissione del 30 novembre 2006, che approva i programmi annuali e pluriennali ed il contributo finanziario della Comunità al fine dell'eradicazione, della lotta e della sorveglianza delle malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2008 e gli anni successivi;
 Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, di attuazione della direttiva 2003/99/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
 Visto il Regolamento 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;
 Vista la decisione n. 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto il regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle galline ovaiole della specie Gallus Gallus e modifica il regolamento (CE) n. 1003/2005;
 Visto il decreto 2 febbraio 2008 del Ministero della salute; Vista la circolare del Min. del Lavoro, salute e politiche sociali n. 14492 del 08/07/089;
 Vista la determinazione del direttore del servizio della prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità n. 13425/DET550 del 23/08/2010 che rende obbligatorio in Sardegna il monitoraggio dell'influenza aviaria e delle salmonellosi negli allevamenti avicoli;
 Visto il piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nella galline ovaiole della specie gallus gallus;

considerato che è necessario adottare misure urgenti per arginare la diffusione dell'infezione, a tutela della salute degli animali e dell'uomo,

ORDINA

Al Sig. GHISU MANIA LAURA come sopra generalizzato:

1. il sequestro degli animali nel/capannone/ indicato/i con il/numero/ 4, nel/i quale/i è/sono stata/i isolato il/i ceppi di salmonella
2. sono vietati i movimenti di persone e mezzi salvo quelli espressamente autorizzati e sotto vigilanza dell'autorità competente
3. tenere lontani cani, gatti o altri animali da cortile
4. tenere chiusi i ricoveri indicati al punto "1" per impedire l'accesso agli uccelli
5. spargere disinfettante sulla soglia e all'esterno dei locali
6. non trasportare fuori dal luogo infetto animali, attrezzi o altro materiale che possa veicolare l'infezione
7. le spoglie animali ed il letame devono essere trattati in modo idoneo
8. adottare particolari precauzioni per evitare il contagio all'uomo
9. le uova prodotte devono essere distrutte o trattate termicamente fino all'allontanamento del gruppo risultato positivo alla salmonellosi
10. l'abbattimento e distruzione del gruppo infetto
11. in alternativa gli animali possono essere destinati alla macellazione previo invio al macello in vincolo sanitario
12. in collaborazione con il titolare dell'azienda sia attivata un'accurata indagine epidemiologica
13. al termine delle operazioni di abbattimento deve essere eseguita una disinfezione e derattizzazione dei locali sotto la vigilanza del veterinario ufficiale
14. Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 516,45 a Euro 2582,27.
15. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 154,94 per ogni capo non abbattuto.
16. Inoltre, per quanto non previsto ai punti 15 e 16, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.549,37 a Euro 9.296,22.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra immediatamente in vigore.

IL SINDACO

F.TO COLOMBO MARCO WALTER

